


ORIGINALE Si notifici a:

N. 6671/07 GIP

N. 9066/07 N.R.

PG
4222

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI



Il Giudice per le indagini preliminari, dr.ssa Claudia Matteini, letta l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p. dalla difesa di Sollecito Raffaele avente ad oggetto la richiesta di sequestro delle registrazioni effettuate la mattina del 2 novembre 2007 con i cellulari in uso allo stesso Sollecito e alla coindagata Amanda Knox dirette al 112, ritenuto che dette registrazioni sono acquisite al fascicolo relativo al procedimento in oggetto, che su atti già acquisiti non è possibile disporre un sequestro, che comunque le richieste di sequestro probatorio, così come deve sicuramente essere qualificata la richiesta in oggetto, devono essere rivolte al P.M., che solo nel caso in cui il P.M. non disponga il sequestro ed esprima parere negativo al riguardo gli atti devono essere trasmessi al G.I.P. che è, a questo punto tenuto a provvedere ai sensi dell'art. 368 c.p.p., che tale procedura non risulta in alcun modo modificata dal disposto normativo di cui all'art. 391 quater c.p.p., che pertanto l'istanza così come formulata deve essere dichiarata inammissibile,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta formulata dalla difesa di Sollecito Raffaele, manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Perugia 17 marzo 2008

Il Giudice

Dr.ssa Claudia Matteini

Deposito
in Cancelleria
18 MAR. 2008
Perugia

CANCELLIERE CI
(Francesco Radicioni)